



Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero per un periodo di almeno TRE MESI, nel quale ricada la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero – previa espressa opzione valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/01 come integrata dalla legge 6 maggio 2015 n. 52).

Come esprimere l'opzione

Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nichelino che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopra indicate, per esprimere la loro opzione, devono:

1. compilare in ogni sua parte l'apposito modulo in cui devono essere contenute l'indicazione dell'indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale e la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 459/2001;
2. allegare al modulo fotocopia non autenticata di un valido documento di identità dell'elettore;

Come far pervenire il modulo al Comune

Gli elettori potranno far pervenire l'apposito modulo, compilato in ogni sua parte e in carta libera al Comune in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:

1. Posta elettronica agli indirizzi:

elektorale@comune.nichelino.to.it - protocollo@cert.comune.nichelino.to.it

2. Fax al n. 011/6819.5293.

3. Posta ordinaria al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Nichelino – P.zza di Vittorio n. 1 - 10042 Nichelino (TO).

Termine entro il quale esprimere l'opzione

L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale e, quindi, entro il **19 agosto 2020**.

Avvertenze

- E' richiesta la presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di almeno tre mesi ne lquale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende validamente prodotta nel caso in cui l'elettore dichiara tale circostanza anche se non si trova già all'estero al momento in cui effettua la domanda, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
- Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L'elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell'art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell'Interno.
- Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 1 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all'estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi). Per tali elettori si rinvia all'Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.

 [Modello Opzione Voto all'Estero Referendum 2020](#)